

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 510 09/05/2022

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC - Determinazione motivata di conclusione della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 c.2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e smi, e rilascio Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e smi, per svolgere le attività R13, R4, D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato in Via Veneto n.6-8 nel Comune di Piubega

Il Dirigente dell'Area 4 - “Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente”

DECISIONE

La Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC, con sede legale ed impianto a Piubega in via Veneto 6-8, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/2006 e s.m.i. e della D.d.g. 25 luglio 2011 - n.6907, viene autorizzata la realizzazione ed esercizio gestione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante le operazioni R13, R4, D15.

L'Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i ricomprende, altresì:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC, per l'impianto ubicato in via Veneto n.6-8 a Piubega (MN), con Atto Dirigenziale n. PD/150 del 18/02/2020 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti tramite Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. - art.3, comma 1, lettera a) del D.p.r. n. 59/2013;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art.3, comma 1, lettera e) del D.p.r. n.59/2013;
- g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. - art. 3, comma 1, lettera g) del D.p.r. n.59/2013.

Il Sig. Minari Andrea, munito di procura speciale conferita dal Signor Scalari Carlo quale legale rappresentante della Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC con sede legale a Piubega (MN) in via Veneto n.6-8, ha presentato tramite il portale “Procedimenti” di Regione Lombardia (www.procedimenti.servizirl.it - ID PRATICA: SAUR197142 del 02/11/2021) istanza ai sensi dell'art. 208 D.L.vo n. 152/06 e s.m.i di rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i, di messa in riserva (R13), recupero (R4) e deposito preliminare (D15) rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto della Ditta stessa ubicato in via Veneto n.6-8 a Piubega (MN).

Il progetto proposto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., effettuata nelle modalità stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. 10 febbraio 2010, n. 11317. I risultati della verifica hanno escluso

l'impianto dalla procedura di V.I.A., come risulta dall'Atto Dirigenziale n PD/1127 del 24/09/2021, notificato con prot.n. 50621 del 01/10/2021, e non è stata prevista l'introduzione di specifiche misure di mitigazione/compensazione.

Il Parco Regionale Oglio Sud, in qualità di Gestore dei siti Natura 2000 più prossimi denominati ZPS - IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" e Z.S.C. e IT20B0002 "Valli di Mosio" con propria nota prot.n. 1151 del 23/07/2021, ha preso atto "*[..]della dichiarazione di non incidenza significativa del progetto sul suddetto sito Natura 2000 in gestione al Parco Regionale Oglio Sud[..]*".

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia Ambientale" e smi, fatti salvi i termini di sospensione, il termine massimo di conclusione del procedimento è pari a 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento Dr. Giampaolo Galeazzi, con nota prot.n. 10885 del 04/03/2022, ha provveduto a comunicare alla Ditta ed agli enti coinvolti l'avvio procedimento e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n.241/90 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona. La nota è stata inoltrata ai soggetti coinvolti nel procedimento per mezzo del portale "Procedimenti" (protocollo di sistema RIF_MN.2022.0000016).

L'istanza presentata chiede l'autorizzazione ad esercire le attività di messa in riserva (R13), recupero (R4) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi. I rifiuti pericolosi richiesti sono veicoli fuori uso, limitatamente ai veicoli agricoli e loro rimorchi, da gestire in conformità dell'art. 231 del D.lvo 152/06 e smi.

La Ditta, con nota acquisita in atti provinciali prot.n. 12701 del 14/03/2022, ha inviato integrazioni spontanee.

Il Responsabile del Procedimento ha preso atto che non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento nei termini previsti dall'art. 14-bis c. 2 lett. b) della L. 241/90 e smi.

La Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC ha dichiarato che l'attività di recupero rifiuti sarà svolta nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento UE n. 333/2011 ed anche dell'art. 231 del D.lgs 152/06 e smi.

Alla luce di quanto dichiarato dalla ditta il processo di recupero è già disciplinato da criteri tecnici specifici, per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti e non necessita dell'espressione del parere di ARPA, di cui al comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06 e smi.

La Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC, in particolare, è tenuta per l'effettuazione delle attività di recupero rifiuti al rispetto:

- 1) dei criteri e principi definiti dall'art 231 del D.lgs 152/06 e smi e Regolamento UE n. 333/2011 per i rifiuti identificati dall'EER 160104***
- 2) dei criteri e principi definiti dal Regolamento UE n. 333/2011 per i rifiuti ritirati e diversi dall'EER 160104***

Il D.d.s. n. 12584 del 23/09/2021 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 184-TER A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.L. N. 77/2021 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 28/07/2021"*, ha adottato come modello di Dichiarazione di Conformità (DDC) quello indicato nell'Allegato B: *"Modello di dichiarazione di conformità"*,

ed ha stabilito che le Ditte interessate si attengano alle seguenti disposizioni quanto segue:

+ per le tipologie End of Waste (EoW) in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è normata da decreti ministeriali o regolamenti europei specifici per ogni settore merceologico, la prescritta Dichiarazione di Conformità (DDC) dovrà essere conforme allo specifico decreto ministeriale/regolamento europeo del settore merceologico di riferimento della ditta;

+ per le tipologie End of Waste (EoW) in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è valutata secondo regolamenti o criteri che non prevedono una specifica modulistica, si dovrà adottare quella prevista dal D.d.s. 12584 del 29/09/2021.

Per quanto sopra esposto, la suddetta Dichiarazione di Conformità (DDC), che la Ditta dovrà adottare per accompagnare i lotti di materiali recuperati e End of Waste (EoW), dovrà essere redatta seguendo lo schema previsto dall'allegato III del Regolamento UE n. 333/2011.

Le Dichiarazioni di Conformità (DDC), di cui sopra, dovranno essere trasmesse in formato elettronico alle Autorità competenti con cadenza temporale pari ad un anno in concomitanza alla trasmissione dei risultati del piano di monitoraggio e controllo, previsto dall'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 smi.

L'istanza non è oggetto di Esame dell'Impatto Paesistico in quanto trattasi impianto esistente e già autorizzato tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla gestione rifiuti, il rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo non comporta ulteriore consumo di suolo e modifica del perimetro aziendale.

La Conferenza dei Servizi decisoria si è conclusa con esito positivo, valutate le specifiche risultanze dei lavori e preso atto che entro il termine previsto non tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento hanno reso le proprie determinazioni. È stato, pertanto, ritenuto acquisto da parte dell'AC, l'assenso senza condizioni da parte di dette Amministrazioni, così come previsto e disposto dall'art. 14-bis c. 4 della L. 241/90 e smi

DATO INOLTRE ATTO che:

- Si è proceduto alla verifica della titolarità giuridica del soggetto che ha presentato l'istanza attraverso l'acquisizione e la verifica della Visura Camerale dal portale TELEMACO della CCIAA competente per territorio.
- Il Servizio ha proceduto alla verifica d'ufficio dell'acquisizione della procura speciale.
- Si è proceduto alla verifica della disponibilità giuridica dell'area interessata dall'istanza in istruttoria, acquisendo e verificando lo specifico titolo e/o attraverso l'effettuazione di una verifica catastale dei mappali indicati nell'istanza.
- Si è proceduto alla verifica dei dati relativi al Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti acquisendo e verificando quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalla competente Questura.
- Si è proceduto alla verifica della conformità urbanistica dell'area indicata nell'istanza rispetto alla tipologia di progetto presentato, per il tramite del parere dell'Amministrazione comunale competente, acquisito in sede istruttoria.
- Sono state correttamente versate da parte dell'istante le spese di istruttoria.
- Si dà atto che la ditta ha provveduto all'assolvimento delle imposte di bollo, a norma di legge;
- L'istanza è stata trattata nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande relative a titoli di analoga complessità assegnate all'istruttore di riferimento e nel rispetto dei tempi d'arrivo delle integrazioni e/o dei pareri e/o dei nulla osta richiesti.
- Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 188 giorni (0 giorni sospensione) in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.
- È stata verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012).

Garanzia Finanziaria

La Ditta ha dichiarato, che:

- i rifiuti di cui si effettua la messa in riserva, in accettazione all'impianto, verranno avviati al recupero entro 6 mesi;
- che i materiali derivante dalle operazioni di recupero saranno sottoposti a certificazione End of Waste entro 6 mesi dalla produzione;

pertanto, viste le disposizioni di cui all'allegato C della D.G.R. n. 19461/2004, viene applicata la tariffa nella misura del 10% per gli stoccaggi relativi alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso e dei materiali recuperati in attesa di certificazione End of Waste.

L'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Mantova, è pertanto determinato in Euro 68.212,71 in relazione a:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso per un quantitativo di 50 mc arrotondati 392 mc, pari a Euro 6.923,50 (tariffa 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso per un quantitativo di 50 mc, pari a Euro 1.766,25 (tariffa 10%);
- stoccaggio di 100mc di materiali recuperati in attesa di certificazione End of Waste calcolati al pari della messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo di 100 mc, pari a Euro 1.766,20 (tariffa 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi decadenti per un quantitativo di 61 mc, pari a Euro 10.773,82;
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi decadenti per un quantitativo di 4,12 arrotondati a 5 mc, pari a Euro 1.766,25;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti per un quantitativo di 15,5 mc arrotondati 16 mc, pari a Euro 2.825,92;
- operazioni di recupero (R4) fino ad un massimo di 40.000 t/a, pari a Euro 42.390,77;

senza l'applicazione della riduzione di garanzia prevista dalla norma regionale, l'importo effettivo corrisponderebbe a Euro 162.316,30.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

CONSIDERATO che:

L'acquisizione esclusivamente di atti di assenso non condizionato, anche implicito, ai sensi dell'art. 14 – ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della determinazione di conclusione positiva del procedimento.

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio della nuova Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 152/06, per l'esercizio dell'impianto, per le inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, nonché il titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97”;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e smi “Norme in materia ambientale”;
- Il Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- direttiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE;
- il D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 - Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano al sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»;
- la D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4174 - Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l'autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali;
- la L.R. n. 26/2003 e smi, recante: “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- la D.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882 “individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs 5 febbraio 1997 e smi per l'istruttoria, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” e smi ;
- la D.g.r. n. 2513 del 16 novembre 2011: “Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni” e smi ;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/01/2019, prot.0001121 “Linee guida per la gestione operativa degli stocaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

- la Circolare del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell'art.26 bis inserito nella Legge 01/12/2018 n.132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”;
- la D.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e smi Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”.
- l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e smi
- L. 29 luglio 2021, n. 108 – recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”*
- D.d.s. 23 settembre 2021 – n. 12584 recante *“Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021”*.

RICHIAMATI altresì

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del 16/04/2019 in vigore dal 18/05/2019 ed aggiornato con deliberazione n.21 del 29 aprile 2021;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- l'atto prot. n. 50663 del 01/10/2021 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. Ing. Sandro Bellini di Dirigente dell'Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- il provvedimento del Dirigente prot.n.53826 del 19/10/2021 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico sulla Posizione Organizzativa denominata “Inquinamento e Rifiuti, SIN - AIA”;

PARERI:

- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali dell'Autorizzazione Unica da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi.

Per quanto sopra,

ADOTTA

valutate le specifiche risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi ed acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ai sensi dell'art. 14-bis c. 4 della L. 241/90 e smi , determinazione motivata finalizzata al positivo accoglimento della richiesta relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 e smi, alla Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC con sede legale ed impianto in Piubega (MN), Via veneto 6-8;

e, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e smi ,

AUTORIZZA

la Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC, con sede legale in Piubega (MN), in Via Veneto 6-8, nella persona del legale rappresentante pro tempore,

- a) ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06, alla realizzazione e gestione dell'impianto rifiuti, in via Veneto n.6-8 nel Comune di Piubega, per le operazioni di messa in riserva (R13) - recupero (R4) – deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- b) allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia provenienti dall'insediamento, alle condizioni previste nel Nulla Osta di prot. n. 74 del 14 gennaio 2022 dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova, corredata dalle relative prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato Sicam srl.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 smi) per quanto applicabile, ecc., nonché le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S., che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

Come precisamente dettagliato al precedente punto *“Garanzia finanziaria”*, la Ditta ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC, al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà prestare garanzia finanziaria, dell'importo 68.212,71 Euro, con applicazione, per le operazioni di messa in riserva R13 (con applicazione del 10% della tariffa ordinaria), recupero R4 e deposito preliminare D15. La garanzia dovrà essere redatta rispettando lo schema di cui all'allegato B della D.g.r. n.19461 del 19/11/2004 e definendo una data di scadenza all'11/12/2028 o successiva.

Si comunica alla Ditta che dovrà, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto per l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso sottoposti a messa in riserva (R13) e certificazione End of Waste dei materiali recuperati,

entro i 6 mesi, come autodichiarato dal legale rappresentante in sede di istruttoria di AU, deve essere documentato.

Pertanto la Ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova e al Comune di Piubega, specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti e dei materiali depositati in attesa di verifica analitica finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù delle condizioni riportate all'elenco di cui sopra.

Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero e certificazione End of Waste dei materiali recuperati, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia finanziaria sopracitata.

La Ditta, al fine di rendere efficace il presente provvedimento, dovrà presentare la garanzia finanziaria sopra descritta entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione da parte di questa Provincia, l'efficacia del presente provvedimento è sospesa.

Sono adottati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato Tecnico;
- Tavola 1, Progetto Autorizzazione Unica Gestione Rifiuti – Data Luglio 2021" firmata dal Sig. Scalari Carlo;
- Il Nulla Osta dell'Ufficio d'Ambito di Mantova rilasciato con il Provvedimento del Direttore prot. n° 74 del 14 gennaio 2022 unitamente al parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato" Sicam srl" con prot.n. 025-22 cg del 14/01/2022;
- Attestazione Prot. n.015967 del 15/01/2021, con scadenza in data 15/11/2026, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Mantova.

Al fine di consentire l'accertamento della congruità degli interventi realizzati, la Ditta deve effettuare una comunicazione, alla Provincia di Mantova e agli altri Enti preposti al controllo (A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Mantova, Comune di Piubega, ATS Valpadana), recante in allegato una dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato. La Provincia congiuntamente al Comune, per quanto di competenza, entro i successivi 30 giorni, verificherà la conformità al progetto approvato e comunicherà alla Ditta il nulla osta all'esercizio.

Ai fini della gestione dell'impianto, per quanto oggetto di modifica di variante sostanziale, l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla comunicazione della Provincia di nulla osta all'esercizio, previa accettazione della garanzia finanziaria ed accertamento di congruità al

progetto di variante sostanziale approvato; la mancata presentazione della garanzia finanziaria contestualmente alla richiesta di nulla osta all'esercizio, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, può comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopracitata D.G.R.

Inoltre, in merito a quando un materiale “cessa di essere un rifiuto” (*End of Waste*), la Ditta deve rispettare i seguenti requisiti del 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06:

“c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”.

Dovrà inoltre essere condotta la verifica degli adempimenti inerenti la valutazione e l'applicazione della normativa tecnica ad oggi vigente ivi compresi quelli riferiti ai regolamenti in materia REACH, CLP e POPs.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs. 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione. L'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso, previa estensione della garanzia finanziaria prestata, l'attività potrà essere proseguita fino alla decisione espressa dell'autorità competente in merito all'istanza presentata. In tal caso, il servizio competente procederà d'ufficio alla verifica sistematica dell'effettiva titolarità dell'impianto in capo al soggetto che presenta l'istanza di rinnovo.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto. Per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i, può avvalersi di ARPA, dipartimento di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e ARPA Lombardia dipartimento di Cremona e Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le “modalità di compilazione dell'applicativo O.R.S.O. (osservatorio rifiuti sovraregionale)

relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta e inviata in copia al Comune di Piubega, all'A.R.P.A. Lombardia dipartimento di Cremona e Mantova, all'A.T.S. Val Padana Dipartimento di Mantova. Inoltre, copia del presente provvedimento verrà caricato sul portale "Procedimenti" di Regione Lombardia all'identificativo ID PRATICA: SAUR197142.

Qualora da successivi controlli emerga che il destinatario del presente provvedimento abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, abbia formato atti falsi o ne abbia fatto uso nei casi previsti dal Testo Unico, si procederà alle comunicazioni alle autorità competenti per l'accertamento delle rispettive responsabilità, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza ex lege del destinatario del provvedimento dal beneficio (comma 1 - art. 71 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso ovvero dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio".

Mantova, li 09/05/2022

Il Dirigente dell'Area 4
(*Dr. Ing. Sandro Bellini*)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale in base all'autorizzazione n°76779/2010 del 04/10/2010 emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione regionale Lombardia-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni